

SPECIALE PRIVACY

SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI PRIVACY PER LE PMI: il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito nella legge n.133 del 6 agosto 2008 contiene alcune misure di semplificazione tra cui delle rilevanti modifiche al Codice della Privacy. Le nuove semplificazioni riguardano principalmente il D.P.S., e sono in arrivo modifiche anche per la disciplina delle misure minime di sicurezza, dopo le modifiche apportate al Codice della Privacy ad opera dell'art. 29 della Manovra. In pratica ora è possibile evitare di redigere il documento programmatico sulla sicurezza quando i soggetti trattano: 1. soltanto dati non sensibili; 2. ovvero, in presenza di dati sensibili, questi siano costituiti unicamente: - dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi; - dall'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale. Si tratta molto spesso degli unici dati sensibili trattati da molte piccole o medie aziende, e, prima delle modifiche, costringevano alla redazione del D.P.S.

Per non redigere il D.P.S., sarà sufficiente che il titolare del trattamento dei dati **renda un'autocertificazione** (di cui all'art. 47 del T.U. di cui al DPR n. 445/00 – vedi schema sotto), in cui dichiarare di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. Inoltre, secondo il testo del nuovo co.1-bis, art.34 del D.Lgs. n.196/03, in relazione ai trattamenti di cui sopra e per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, il Garante individuerà con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'allegato B), in ordine all'adozione delle misure minime di sicurezza.

In buona sostanza, si tratta di un'ulteriore semplificazione, **legata più specificatamente alle misure minime di sicurezza**, in ordine al trattamento di quei dati che possiamo definire "ordinari", come la tenuta di una contabilità piuttosto che la gestione di dati e documenti previsti per i datori di lavoro.

L'autocertificazione presuppone tuttavia che tutte le misure minime di sicurezza siano state **davvero implementate**, ed un'eventuale mancata adozione delle stesse potrebbe comportare ulteriori conseguenze di rilevanza penale. Difatti con la autocertificazione il LRPT della impresa potrebbe integrarsi l'art. 483 c.p. per falso ideologico, reato posto a tutela della fede pubblica documentale, il quale punisce chiunque attesti falsamente in atto pubblico (anche con autocertificazione), fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, comminando una sanzione fino a due anni di reclusione. Inoltre al reato poc'anzi richiamato potrebbe concorrere il reato specificamente previsto dall'art. 168 del Codice della Privacy, il quale tutela il corretto svolgimento delle attività di accertamento del Garante e punisce le "falsità delle dichiarazioni e notificazioni al Garante" con la reclusione da sei mesi a tre anni. In conclusione, la semplificazione introdotta con il recente decreto legge n.112 rappresenta una nuova misura che riduce gli adempimenti posti a carico delle imprese in materia di privacy, tuttavia la autocertificazione non deve essere considerata un documento autosufficiente, poiché in questo modo si rischierebbe di aumentare ulteriormente il rischio di impresa oltre all'eventuale responsabilità personale del dichiarante, come sopra esaminata.

L'autocertificazione in oggetto può avere una forma molto semplice, e deve essere inserita nel fascicolo della privacy (il documento deve avere **data certa**, che può essere fornita tramite l'autoprestazione postale): *"Il sottoscritto xxx yyy legale rappresentante della XXXYYYY S.r.l. ai sensi della legge 445/2000 e della legge del 6 agosto 2008 n. 133, attesta che la suddetta azienda titolare del trattamento dei dati personali, effettua solo trattamenti di dati personali non sensibili; gli unici dati sensibili trattati sono quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti, e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero relativi all'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale. Tali trattamenti sono effettuati in osservanza della disciplina sulle misure di sicurezza prescritte dall'art. 34 del Codice della Privacy"*.